

Contratto per prestazioni di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. del Codice Civile

Tra

_____ (d'ora in poi per brevità, lo "Studio" o lo "Studio Dentistico"), con sede a _____, Via _____, CF/P.IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. _____

E

il /la dott./la dott.sa _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, CF _____, in seguito denominato/a anche il/la "Professionista" o il/la "Collaboratore"/"Collaboratrice"

(congiuntamente, le "Parti")

Premesso che

- a) Lo Studio _____ – costituito in data _____ in forma di studio professionale/studio associato, con sede in _____ – svolge attività in ambito odontoiatrico, prestando servizi di _____.
- b) Lo Studio intende acquisire la collaborazione di un odontoiatra libero professionista, in possesso dei requisiti di legge e di comprovata esperienza professionale, disposto a prestare la sua opera in virtù di un contratto di lavoro autonomo.
- c) Il dott. _____ è un odontoiatra validamente iscritto al relativo albo professionale presso l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di _____ (n. di iscrizione all'Albo: _____).
- d) Il Professionista si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione in favore dello Studio, purché nell'ambito di un rapporto di natura libero-professionale che gli garantisca la più ampia autonomia sulle modalità di esecuzione delle attività.
- e) Lo Studio ha riconosciuto che il Professionista è in possesso dell'esperienza e delle conoscenze professionali necessarie per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto e ha manifestato l'interesse ad avvalersi della sua opera con le modalità dallo stesso richieste.
- f) È comune volontà delle parti escludere qualsiasi vincolo di subordinazione e dunque qualsiasi assoggettamento della prestazione oggetto di questo contratto a eterodirezione, fermo restando l'assoggettamento delle parti stesse alle previsioni della deontologia medica nonché al Codice Etico, allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che – a giudizio unanime delle parti - rappresenta l'organizzazione maggiormente rappresentativa del settore.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

1. Premessa

1.1. Le premesse formano parte integrante e inscindibile del presente contratto.

2. Oggetto della prestazione e comportamenti accessori

2.1. Il Professionista renderà la propria prestazione professionale in favore dello Studio con piena autonomia decisionale e organizzativa, con il solo obbligo di attenersi alle direttive generali dello Studio, funzionali al corretto svolgimento dell'attività odontoiatrica e alla corretta esecuzione dei servizi in favore della clientela.

2.2. Il rapporto di collaborazione in questione si svolgerà in piena autonomia tecnica, organizzativa e decisionale e senza alcun vincolo di soggezione tecnica, organizzativa, gerarchica e disciplinare.

2.3. Il Professionista si impegna ad operare in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di esercizio dell'attività medica nonché nel rispetto delle norme di deontologia medica.

2.4. Al rapporto si applicano le norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, relativamente al tempo in cui il Professionista presterà servizio nei luoghi di lavoro soggetti a controllo dello Studio: al riguardo il Professionista dà atto di essere stato informato circa le misure di sicurezza, all'igiene ed alla salute, di avere ricevuto istruzioni adeguate. Il Professionista si obbliga, conseguentemente, a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. In particolare, il Professionista dovrà osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dallo Studio ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente gli strumenti e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato eventuali dispositivi di protezione messi a sua disposizione; segnalare allo Studio le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione; contribuire, insieme allo Studio, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

3. Obblighi del professionista

3.1. [VARIANTE A – CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA] Il Professionista renderà la propria prestazione con vincolo di esclusiva. Le Parti, tuttavia, possono concordare per iscritto, eventuali deroghe ed eccezioni(es. all'esterno di un raggio chilometrico) a tale esclusività. [VARIANTE B – SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA] Il Professionista renderà la propria prestazione senza alcun vincolo di esclusiva

3.2. Il Professionista si obbliga a eseguire personalmente l'incarico oggetto del presente contratto, svolgendo correttamente le sue prestazioni con la diligenza del buon genitore, di cui al primo comma dell'art. 1176 cod. civ. e la diligenza tecnica richiesta dalla particolare natura dei servizi resi, di cui al secondo comma dello stesso articolo. Egli pertanto presterà la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica odontoiatrica, conformando la propria attività alle raccomandazioni cliniche ministeriali e alle linee guida che dovessero essere approvate in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto.

3.3. Il Professionista presterà altresì la propria opera attenendosi scrupolosamente al vigente Codice di Deontologia Medica, che dichiara di conoscere e accettare, impegnandosi altresì ad informarsi e formarsi in merito ad eventuali modifiche delle regole deontologiche.

3.4. Le Parti si impegnano altresì a osservare le disposizioni del vigente Codice Etico dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che le Parti dichiarano di accettare e riconoscere come parte integrante del presente contratto, anche in virtù della maggiore rappresentatività che pacificamente caratterizza ANDI nel settore di operatività delle Parti. Questo impegno si intende confermato in via convenzionale anche per il caso in cui una delle parti non dovesse essere iscritta all' Associazione Nazionale Dentisti Italiani.

3.5. Il Professionista sarà considerato responsabile per eventuali danni prodotti e/o da lui provocati a sé stesso o a terzi, per dolo o colpa, nell'esecuzione del presente contratto nonché in generale per qualsiasi attività prestata in favore di terzi nell'ambito del complessivo rapporto di collaborazione instaurato con lo Studio.

3.6. Per quanto concerne i profili di responsabilità del Professionista, troverà applicazione la L. 24/2017 (c.d. Legge "Gelli-Bianco") e successive modifiche e integrazioni.

3.7. In relazione a quanto sopra, il Professionista ha l'obbligo di stipulare, a copertura dei rischi relativi a tutta l'attività prestata ed unitariamente considerata in qualunque forma per lo Studio, con un primario istituto assicurativo, prima dell'effettivo inizio dell'attività, una o più polizze assicurative annuali a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale avente massimale non inferiore a un milione di euro. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre alla risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento del danno.

3.8. Il Professionista assume la piena responsabilità del proprio operato, garantisce la piena efficienza ed efficacia della prestazione resa e si impegna ad evitare ogni situazione di conflitto di interessi con le attività svolte in favore dello Studio.

4. Attrezzature, macchinari, beni strumentali

4.1. Ai soli fini dell'esecuzione del presente contratto, il Professionista si avvarrà di norma, a titolo gratuito, delle dotazioni tecniche, dei macchinari e dei beni strumentali già presenti presso i locali dello

Studio. Lo Studio resterà esclusivamente responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti beni strumentali.

4.2. Ove necessario, il Professionista potrà altresì avvalersi di propri macchinari e attrezzature purché in regola con le normative igienico sanitarie applicabili e munite della necessaria dichiarazione di conformità a marchio CE.

4.3. Il Professionista riconosce di essere stato adeguatamente informato circa le caratteristiche e le modalità di funzionamento delle dotazioni tecniche, dei macchinari e dei beni strumentali presenti presso i locali dello Studio, in conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

5. Natura personale e fiduciaria dell'incarico; divieto di cessione del contratto

5.1. L'incarico attribuito al Professionista ha natura essenzialmente personale e fiduciaria; è pertanto esclusa ogni possibilità di cessione a terzi delle obbligazioni dedotte nel presente contratto.

5.2. Il Professionista non potrà sub-affidare o delegare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, salvo che lo Studio non lo autorizzi espressamente in tal senso per iscritto, salvaguardando in ogni caso la facoltà di scelta del paziente.

5.3. La violazione dei predetti impegni comporta l'automatica risoluzione di diritto del contratto.

5.4. In caso di prolungata assenza del Professionista, quest'ultimo potrà segnalare il nominativo di un possibile sostituto di sua fiducia cui delegare temporaneamente l'esecuzione dell'incarico conferitogli dallo Studio.

6. Compenso

[FORMULAZIONE ESEMPLIFICATIVA:

6.1. A norma dell'art. 2233 c.c., si conviene che lo Studio corrisponderà al Professionista un compenso professionale pari a € _____ annui lordi, oltre agli accessori di legge.

6.2. Il corrispettivo verrà versato dallo Studio al medico con cadenza mensile, in dodici tranches di eguale ammontare, previa emissione di idonea documentazione fiscale (fattura) da parte del Professionista, recante anche l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento.

6.3. [EVENTUALE, NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO UN COMPENSO VARIABILE]

6.4. (ESEMPIO 1) Il Professionista avrà diritto a un compenso di natura variabile pari al ____% sul totale del lavoro svolto e incassato in base al tariffario dello studio nel mese di riferimento, eventualmente al netto delle spese di laboratorio odontotecnico e di acquisto degli impianti e della loro componentistica nel caso di protesi ed implantologia, da corrisponderci con cadenza mensile entro il 15 del mese successivo alla data di effettivo incasso dei compensi, previa emissione di regolare documentazione fiscale da parte del Professionista.

6.5. (ESEMPIO 2) Il Professionista avrà diritto a un compenso di natura variabile pari al.....% del totale del lavoro svolto da calcolarsi in base al tariffario dello studio nel mese di riferimento da corrispondersi con cadenza mensile entro il 15 del mese successivo alla data di esecuzione del lavoro, previa emissione di regolare documentazione fiscale da parte del Professionista ad esclusione delle prestazioni di protesi e di implantologia dove il pagamento del predetto compenso variabile calcolato al netto delle spese di laboratorio odontotecnico e di acquisto degli impianti nonché della loro componentistica dovrà essere effettuato in favore del Collaboratore entro e non oltre____[VALUTARE: 30, 60 o 90 giorni] giorni dalla data di ultimazione del servizio in favore del paziente.

6.6. Il Professionista avrà l'obbligo di comunicare allo Studio qualsiasi variazione fiscale inerente la propria posizione entro e non oltre 15 giorni dalla sua avvenuta modifica al fine di consentire allo Studio il corretto svolgimento dei conseguenti adempimenti amministrativi.

7. Durata e recesso del contratto

7.1. [VARIANTE A - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO] La presente collaborazione decorrerà dal _____ e si intenderà costituita a tempo indeterminato.

7.2. Ciascuna parte potrà recedere liberamente dal contratto dandone comunicazione all'altra parte mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con un preavviso di ___ mesi.

7.1 [VARIANTE B – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO] La presente collaborazione decorrerà dal _____ e si intenderà costituita a tempo determinato.

7.2 Il contratto si intenderà rinnovato tacitamente alla scadenza originariamente pattuita o successivamente prorogata, salvo che non intervenga un atto di disdetta di una delle parti comunicato a mezzo raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

7.3 In ogni caso, al Professionista potrà essere richiesto di assicurare l'ultimazione delle terapie e delle cure già avviate in favore dei pazienti secondo un piano che verrà concordato congiuntamente tra le Parti.

8. Obbligo di riservatezza

8.1. Il Professionista, fermo restando il rispetto delle previsioni deontologiche in materia di segreto professionale, si impegna a mantenere il più assoluto segreto in merito a tutte le notizie, i dati (anche relativi alla clientela), i procedimenti, le tecnologie e quant'altro gli verrà comunicato o giungerà comunque a sua conoscenza nello svolgimento del presente incarico.

8.2. In caso di cessazione del rapporto, il Professionista dovrà restituire allo Studio tutto il materiale e/o la documentazione eventualmente in suo possesso (es. cartelle cliniche) attinente ai pazienti da esso seguiti e/o con cui esso sia venuto a contatto, a qualsiasi titolo, nel corso del rapporto di collaborazione con lo Studio (ivi compreso quanto eventualmente salvato su supporti informatici, cloud, ecc.).

8.3. Anche a seguito della cessazione del rapporto, il Professionista potrà consultare e estrarre copia della documentazione relativa agli interventi effettuati in favore dei pazienti dello Studio (es. cartelle cliniche), qualora ciò dovesse risultare necessario a fini di difesa e compatibilmente con i tempi massimi di conservazione della predetta documentazione previsti ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

9. Risoluzione del contratto

9.1. Lo Studio potrà risolvere immediatamente il contratto qualora il Professionista si renda responsabile di un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, o in presenza di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

9.2. Il contratto si risolverà con decorrenza immediata in caso di perdita, da parte del Professionista, di anche solo uno dei titoli professionali ed abilitanti per lo svolgimento dell'attività odontoiatrica nonché, più in generale, per l'eventuale venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa che regola l'espletamento dell'attività medico-sanitaria.

10. Tentativo di conciliazione presso l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani

10.1. Ogni disputa, contestazione o controversia fra le Parti comunque derivante dal presente contratto, dovrà essere obbligatoriamente deferita in ottica preventiva alla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) provinciale o agli organi esecutivi Andi provinciali competenti per territorio, cui verrà demandato il compito di favorire la composizione bonaria della controversia.

10.2. Solo all'esito del tentativo di conciliazione di cui all'art. 10.1 che precede, le Parti saranno libere di adire l'autorità giudiziaria.

10.3. Le Parti, in via convenzionale, convengono che le previsioni di cui agli artt. 10.1 e 10.2 troveranno applicazione anche con riguardo a soggetti non iscritti all'Associazione Nazionale Dentisti Italiani.

11. Clausola risolutiva espressa

11.1. Fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., le Parti riconoscono sin d'ora che l'eventuale violazione di anche uno solo degli obblighi previsti al punto 11.2 che segue, costituendo violazione di obbligazioni aventi il carattere di essenzialità, attribuirà alla parte incolpevole la facoltà di risolvere il presente contratto con effetti immediati e senza necessità di diffida per fatto e colpa dell'altra, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11.2. In particolare, la predetta facoltà di risolvere immediatamente il contratto per fatto e colpa del Professionista sarà riconosciuta allo Studio, senza necessità di diffida, nel caso in cui il Professionista:

- risulti per qualsiasi ragione sprovvisto dei necessari titoli abilitativi per l'esercizio della professione;
- ceda ovvero affidi a terzi l'esecuzione del presente contratto o di alcuni dei servizi contrattuali;

- esegua il servizio in violazione delle direttive generali dello Studio, funzionali alla corretta esecuzione dei servizi in favore della clientela, ovvero in violazione delle vigenti disposizioni normative in materia di esercizio dell'attività medico-sanitaria;
- si renda responsabile di gravi negligenze, con particolare riferimento agli artt. 10, 13, 19, 24, 26, 30, 70 del Codice di Deontologia Medica, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, nonché alle disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- venga rinviato a giudizio e/o condannato in sede penale, anche nella forma del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta), per fatti comunque connessi all'esercizio della professione sanitaria;
- ometta di stipulare e/o di comprovare l'avvenuta stipula della polizza assicurativa di cui alla clausola 3.6 che precede;
- in caso di contenzioso, ometta di promuovere il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 10.

12.

[ACCORDO VOLTO A DISCIPLINARE IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE” TRA COLLABORATORE E STUDIO E A PRESERVARE LA SCELTA LIBERA E INFORMATATA DEL PAZIENTE]

Disciplina del passaggio di consegne in caso di cessazione del rapporto; tutela della libera scelta del paziente (Codice Deontologico art. 23 e 27)

12.1 Entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto (a qualunque titolo essa avvenga), le Parti si impegnano ad informare congiuntamente i Clienti dello Studio (per tali intendendosi i pazienti che si sono rivolti allo Studio nel corso del periodo di esecuzione del contratto e con cui il Professionista si sia interfacciato, a qualsiasi titolo, nello svolgimento della propria attività professionale per conto dello Studio) in merito alla cessazione del rapporto di collaborazione professionale tra lo Studio e il Collaboratore.

12.2 Nella comunicazione di cui al punto 12.1 che precede, al fine assicurare la continuità delle cure in favore del paziente, le Parti dovranno altresì indicare il nominativo di un altro professionista dello Studio cui il paziente stesso potrà rivolgersi per proseguire nel percorso di cura già avviato nonché il recapito del Professionista Collaboratore che ha avuto in cura il paziente presso lo studio.

12.3 Entro 7 (giorni) dalla cessazione del rapporto, il Collaboratore sarà tenuto a restituire allo Studio tutta la documentazione clinica in suo possesso, ivi comprese le cartelle cliniche dei pazienti da lui seguiti per conto dello Studio. In caso di mancata restituzione della predetta documentazione, il Collaboratore

sarà tenuto al versamento di una somma pari a € 50,00 per ciascun giorno di ritardo, a titolo di penale, ferma restando la facoltà dello Studio di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

13. Comunicazioni

13.1. Qualunque comunicazione inerente al presente contratto sarà produttiva di effetti solo se trasmessa a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti:

- per lo Studio: _____;

- per il Professionista: _____

14. Norme finali

14.1. Con il presente contratto le Parti intendono porre in essere tra di loro unicamente un rapporto di lavoro autonomo, come disciplinato dagli articoli 2222 e ss. del codice civile, restando pertanto escluso qualunque rapporto di lavoro subordinato, di rapporto commerciale, di appalto; pertanto, il Professionista riconosce di non avere alcun diritto a retribuzioni, indennità o quant'altro compete a chi è legato a rapporti di natura diversa da quella che le Parti hanno inteso realizzare con il presente accordo.

14.2. Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto, si richiamano le previsioni di cui agli artt. da 2229 a 2237 del Codice Civile, restando esclusa l'applicabilità tra le parti di ogni diversa disposizione normativa esterna, anche di carattere collettivo, astrattamente applicabile alle professioni sanitarie.

14.3. Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi.

14.4. Le Parti convengono altresì che nessuna modifica del presente contratto sarà valida ed efficace ove non pattuita per iscritto.

15. Foro competente

15.1. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di _____.

Luogo, data

Lo Studio

Il Collaboratore

Le Parti dichiarano di approvare e sottoscrivere separatamente le clausole nn. 5 (Natura personale e fiduciaria dell'incarico; divieto di cessione del contratto), 7 (Durata e recesso dal contratto), 10

(Clausola risolutiva espressa), 12 (Patto di non concorrenza/ Disciplina del passaggio di consegne in caso di cessazione del rapporto; tutela della libera scelta del paziente), 14 (Foro competente)

Luogo, data

Lo Studio

Il Collaboratore

ANNO